

Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3

Misure per il contenimento della spesa regionale.

(BURC n. 4 del 16 gennaio 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 13 marzo 2015, n. 9; 25 giugno 2019, n. 30; 18 marzo 2024, n. 14)

Art. 1

1. *[Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo «unico», senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio.]¹*
2. *[Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata.]²*
3. *[La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti.]³*
4. *[⁴Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per⁵ Commissioni e Comitanti nominati dalla Regione, i⁶ gettoni di presenza spettanti ai componenti⁷ sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015.]⁸*

¹ Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, l.r. 13 marzo 2015, n. 9.

² Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, l.r. 13 marzo 2015, n. 9.

³ Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, l.r. 13 marzo 2015, n. 9.

⁴ L' art. 1, comma 2, l.r. 13 marzo 2015, n. 9, sopprime la seguente parola: "Sempre".

⁵ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 25 giugno 2019, n. 30, inserisce la seguente parola: "per".

⁶ L'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 25 giugno 2019, n. 30, sostituisce le parole "gli emolumenti e/o" con la seguente: "i".

⁷ L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 25 giugno 2019, n. 30, sopprime le seguenti parole: ", anche di vertice,".

⁸ Comma abrogato dall'articolo 4-bis, l.r. 27 dicembre 2023, n. 62, introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera b), l.r. 18 marzo 2024, n. 14.